

IL CALMIERE DELLA SERENISSIMA

DI MICHELA DAL BORGO

“L’inquisitore ai commestibili aveva la facoltà di ricevere denunce segrete, concedere impunità ai complici che denunciavano i correi e usare persino la tortura per giungere alla verità”.

Venezia, nella sua quasi millenaria esistenza, dapprima come “Comune Veneciarum” e poi come Serenissima repubblica, ebbe costante attenzione alle risorse alimentari per le popolazioni lagunari che, pur potendo naturalmente contare sui prodotti della pesca e sulla selvaggina palustre, deficitavano di acqua dolce e di adeguati spazi per la coltivazione di cereali e altri prodotti agricoli.

La cosiddetta “legge annonaria” emanata dal doge Sebastiano Ziani nel novembre 1173 veniva a fissare (ancora secondo la valuta del soldo veronese, sul quale si baserà anche quello veneziano) una specie di “calmiere” per le vettovalie di primaria necessità e di più largo consu-

mo. Prezzi e commerci di vino, cereali, carni, volatili, olio, pesci e frutta vennero rigidamente disciplinati, proibendone alterazioni, frodi, aumento di prezzo o peso fraudolento, con gravi pene per i contraffattori.

Nella seconda metà del XVI secolo, e dopo non pochi contrasti politici, fu istituita e resa operante la magistratura dei “Provveditori sopra beni inculti”, con il compito di provvedere all’individuazione, bonifica e messa a coltura dei territori del dominio dello “stato da terra”, per soddisfare i bisogni dell’aumentata popolazione.

Veri e propri calmieri furono, nel Seicento, imposti in varie città del Dominio: è il caso di Padova nel 1642 (per pane e frumento) e ancora nel 1651. Ma è soprattutto Venezia a necessitare di adeguati approvvigionamenti alimentari, volti a mantenere la “ubertà de’ commestibili... essentialissimo oggetto che tende all’universal beneficio, al soccorso de poveri et a conciliar l’amor de sudditi”. Nonostante le “provide e salutari leggi, promulgati rigorosi editti et istituiti gravi magistrature”, nel 1707 il senato veneziano è costretto a constatare una costante contravvenzione delle leggi.

Con singolare tempismo, si dispone perciò, il 17 marzo di quell’anno, l’istituzione di una nuova magistratura, un “inquisitore sopra comestibili”, affidata a un patrizio che operasse, per il corso di un anno dalla sua elezione, a “inquire sopra le molte delinquenze... tanto nella vendita del pesce, quanto della carne et ogn’altro commestibile eccedente a capriccio de’ venditori, senza uso di bilanze e stime, senza riguardo a tariffe, con detestabili inchiette e con dannate intelligenze a pregiudizio uni-

versale e massime de poveri”. Il prescelto risultò il nobile Angelo Marcello che già il 22 marzo fece stampare un proclama affisso nelle “pescarie” di S. Marco e Rialto, come era consueto affinché avesse la massima diffusione pubblica (“a chiara intelligenza di cadauno”), indicante le linee programmatiche per risanare la situazione “col rigor de’ castighi” e la “dovuta puntuale obbedienza”.

Ad Angelo Marcello era stata affidata un’arma di grande efficacia, non solo nell’ambito dell’amministrazione penale veneziana, ma pure nell’immaginario collettivo: quella di poter perseguire e giudicare i contraffattori usando il “rito” inquisitorio del senato che, sebbene meno severo di quello dei temutissimi Consiglio dei Dieci e inquisitori di Stato, prevedeva comunque la facoltà di ricevere denunce segrete (“al qual effetto sarà esposta cassella vicina alla porta del magistrato”), concedere impunità ai complici che denunciavano i correi (antesignani degli attuali “pentiti”?) e usare persino la tortura per giungere alla verità. Ma il nostro inquisitore sembra più contare sulle aperte denunce di chi si sentiva “aggravato”, ovvero truffato, e sull’onestà dei “venditori de’ commestibili alla puntuale osservanza delle leggi et ordini stabiliti”.

Non dobbiamo dunque scandalizzarci davanti a tali disposizioni, più severe nella teoria che nella pratica, soprattutto nell’ultimo secolo della Serenissima, e di cui, comunque, non possiamo valutare l’effettiva applicazione anche alla luce dei risultati concretamente ottenuti in questo tentativo di porre un limite al caro vita dei sudditi della Repubblica di San Marco.

See International Summary page 77